CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI - COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO -

L'anno	il giorno	del mese	: di in	Monasterolo di
Savigliano				

tra

il Comune di Monasterolo di Savigliano (c.f. 00489010041) in persona del legale rappresentante Sindaco protempore Cavaglià Ing. Marco

е

il canile "Tenuta la Torre" di Castelletto Stura, rappresentato dalla Sig.ra Lilla Danila nella sua qualità di titolare (cod. fiscale LLLDNL68C59L219P)

tra le parti come sopra costituite si conviene quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

Il Comune di Monasterolo di Savigliano affida alla Sig.ra Lilla Danila titolare del canile "Tenuta la Torre" sito in Via Trucchi 1 a Castelletto Stura (CN), che accetta, l'incarico di istituire il servizio di cattura, mantenimento e custodia cani e gatti randagi, al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'art. 4 della Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (Legge 14.08.1991 n. 281).

ART. 2 – Disciplina del servizio

Con la presente convenzione, l'affidatario del servizio in oggetto si obbliga in particolare a svolgere i seguenti servizi:

- Provvedere alla cattura dei cani e gatti randagi nel territorio comunale dietro segnalazione della Polizia Municipale di Monasterolo di Savigliano e relativo trasporto dal Comune al Canile Sanitario di Cuneo e da questi, dopo i 10gg previsti dalla legge, presso il proprio canile.
- 2) Provvedere al ricovero dei cani e gatti catturati in un'apposita struttura.
- 3) Garantire idoneo trattamento profilattico e cure veterinarie che si rendessero necessarie (esclusi interventi chirurgici), sterilizzazione delle femmine e vaccinazioni preventive annuali.

4) Provvedere alla sistemazione presso privati cittadini che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento, dei cani custoditi presso la struttura, se non sono stati reclamati da nessuno entro 60 giorni dalla cattura.

L'affidatario si obbliga a svolgere il servizio con proprio personale e propri mezzi, mediante la propria organizzazione.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione viene stabilita per la durata di anni tre dal 01.10.2014 al 30.09.2017. L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento qualora venissero meno gli obblighi previsti dalle Leggi vigenti in ordine alle spese a carico dei Comuni per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il Comune di Monasterolo di Savigliano si obbliga, per tutta la durata della convenzione, al pagamento del servizio come segue, applicando l'aumento ISTAT annualmente:

per i cani:

- Euro 2,60 + I.V.A. al giorno per cane relativamente al mantenimento, cure veterinarie (esclusi interventi chirurgici), sterilizzazione delle femmine, vaccinazioni preventive annuali;
- Euro 25,00 + I.V.A. a viaggio, comprensivo di cattura e trasporto dal Comune al Canile Sanitario di Cuneo e da questi, dopo i 10 gg previsti dalla legge, presso la struttura del canile.

per i gatti:

- Euro 25,00 + IVA a intervento
- Euro 2,00 + IVA al giorno a gatto comprensivo di mantenimento, cure veterinarie, test FIV FELV, sterilizzazione delle femmine e vaccinazioni annuali; da corrispondere mensilmente dietro invio della relativa fattura.

ART. 5 – INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dal Comune per iscritto e con fissazione del termine perché siano rimosse, pena la risoluzione della convenzione; trascorso inutilmente tale termine, il Comune avrà la facoltà di ritenere risolta la convenzione ai sensi dell'art. 1453 del C.C. anche prima della scadenza di cui al precedente art. 3.

ART. 6 - SPESE DI STIPULA CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico dell'affidatario.

ART. 7 - Legge n. 675/96 - DPR 318/99 - D.Lgs 196/2003

Il Concessionario adotta ogni misura nel rispetto della Legge 675/96 sulla privacy e successive modifiche avvenute con DPR 318/99 e D.Lgs 196/2003, per il trattamento dei dati personali.

ART. 8 - Conclusioni

Le parti si danno atto che tutto quanto precede è conforme alle loro volontà e appresso sottoscrivono.

La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto all'art. $5-2^{\circ}$ comma del D.P.R. n. 131/86.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Comune di Monasterolo di Savigliano II canile "TENUTA LA TORRE"